OGGETTO:

Proroga dei termini per l'adeguamento comunale alla deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247-45856 "Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'art. 4, c. 1 sexies, del d.p.r. 380/2001 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale". Proposta al Consiglio Regionale.

A relazione del Vicepresidente RESCHIGNA:

Premesso che:

- in data 20 ottobre 2016 è stata sancita nell'ambito della Conferenza Unificata l'intesa tra Governo, regioni e comuni con cui è stato approvato lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- l'intesa prevedeva che le regioni a statuto ordinario recepissero, entro il termine di centottanta giorni dall'adozione dell'intesa medesima, lo schema di regolamento edilizio tipo e le definizioni uniformi, provvedendo anche all'integrazione e alla modificazione della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia in conformità alla normativa regionale vigente, nonché all'eventuale specificazione o semplificazione dell'indice nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo oggetto dell'intesa;
- con la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 "Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del suolo" la Regione aveva già disciplinato i criteri generali e gli indirizzi per la formazione da parte dei comuni dei propri regolamenti edilizi, con il preciso intento di uniformare la disciplina edilizia e garantire un adeguato livello di qualità del prodotto edilizio in rapporto all'ambiente sul territorio piemontese;
- la gran parte dei comuni piemontesi è, pertanto, già dotata di regolamento edilizio comunale formulato sulla base del regolamento edilizio tipo regionale approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 e modificato con le D.C.R. n. 267-31038 dell'8 luglio 2009 e D.C.R. n. 79-27040 del 28 luglio 2015 e che ora devono procedere all'adeguamento in conseguenza degli impegni assunti con la citata intesa.

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Regionale 28 novembre 2017, n. 247-45856 la Regione ha recepito, in conformità con le finalità della l.r. 19/1999, l'intesa e ha approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale, che sostituisce integralmente il previgente regolamento edilizio tipo del 1999;
- il recepimento da parte della Regione ha previsto un'ampia fase preliminare di consultazione e condivisione con le amministrazioni comunali, le associazioni di categoria e gli ordini o collegi professionali interessati;
- dai dati del monitoraggio effettuato a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 3 dell'intesa, emerge che ad oggi sono state riscontrate numerose difficoltà nel recepimento dell'intesa da parte delle regioni.

Considerato altresì che:

- con la D.C.R. n. 247–45856/2017 la Regione ha disposto i metodi, le procedure e i tempi, non superiori a centottanta giorni dalla sua data di pubblicazione sul bollettino ufficiale, da seguire per l'adeguamento comunale al nuovo regolamento edilizio tipo regionale, comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sull'attuazione dei piani regolatori vigenti;
- l'adeguamento comunale al nuovo regolamento edilizio tipo non comporta, in applicazione delle norme transitorie, la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti o adottati per i quali continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, fino all'approvazione dei nuovi piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti generali di cui all'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, dimensionati in base alle definizioni del nuovo regolamento edilizio comunale;
- ai sensi dell'intesa e della D.C.R. n. 247–45856/2017, il mancato adeguamento nel termine di centottanta giorni sopra indicato da parte dei comuni al nuovo regolamento edilizio tipo, comporta invece l'impossibilità di avvalersi delle norme transitorie e la diretta applicazione delle definizioni uniformi del regolamento edilizio tipo regionale e delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia che prevalgono sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, determinando problematiche operative sui procedimenti in itinere.

Rilevato che:

- la frammentazione amministrativa propria della Regione Piemonte, che conta 1197 comuni, di cui circa il 90% con meno di 5000 abitanti residenti comporta che, in molti casi, le amministrazioni non dispongano di sufficienti risorse umane e organizzative per far fronte, nel termine previsto di centottanta giorni, alle attività straordinarie richieste per l'adeguamento al regolamento edilizio tipo;
- per alcuni comuni piemontesi parte dei centottanta giorni previsti per l'adeguamento comunale ha coinciso con il periodo delle consultazioni amministrative previste per l'anno 2018, generando ulteriori problematiche per la gestione dell'attività di adeguamento;
- le associazioni rappresentative degli EE.LL. e le associazioni di categoria, durante le fasi di consultazione previste dall'iter di approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo in Consiglio Regionale, hanno osservato come il termine di centottanta giorni disposto per l'adeguamento al regolamento edilizio tipo regionale risultasse insufficiente e hanno manifestato la necessità di un differimento di tale termine per garantire la possibilità a tutti i comuni di adempiere all'adeguamento richiesto, evitando le gravi ricadute attuative che la diretta applicazione delle definizioni uniformi del regolamento tipo regionale comporta.

Dato atto che:

- la Regione ha organizzato incontri istituzionali su tutto il territorio regionale nelle sedi delle province piemontesi per divulgare i contenuti del nuovo regolamento edilizio tipo e i conseguenti adempimenti comunali, durante i quali sono state riscontrate alcune problematiche applicative del nuovo regolamento edilizio tipo regionale, in particolare l'inadeguatezza del termine di centottanta giorni previsto per gli adempimenti comunali;
- ai sensi dell'articolo 3 dell'intesa, che prevede specifiche attività di monitoraggio sull'attuazione del regolamento edilizio tipo, la Regione ha avviato un ulteriore confronto con i rappresentanti degli EE.LL., delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali, anche partecipando a incontri istituzionali nei quali sono state riconfermate le criticità relative ai termini per l'adeguamento;

- per perseguire le finalità proprie della legge regionale n. 19/1999 e dell'intesa quali la semplificazione e l'uniformità dei regolamenti edilizi comunali su tutto il territorio regionale, occorre tenere conto delle differenti risorse a disposizione dei comuni di piccole e medie dimensioni, anche prevedendo una congrua tempistica di adeguamento al fine di non penalizzarli;
- il differimento della scadenza stabilita per l'adeguamento comunale non pregiudica gli obiettivi di standardizzazione a livello nazionale, bensì garantisce una più efficace attuazione dei disposti dell'intesa.

Ritenuto pertanto necessario che la Giunta proponga al Consiglio Regionale:

- di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, il termine per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo regionale previsto al primo trattino del punto 3, del dispositivo della deliberazione di Consiglio Regionale 28 novembre 2017, n. 247–45856 "Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale", di ulteriori centocinquanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine previsto dalla D.C.R. n. 247–45856/2017;

tutto ciò premesso;

vista la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 "Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 - Tutela ed uso del suolo";

vista l'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni sancita nell'ambito della Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016, concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

vista la deliberazione di Consiglio Regionale 28 novembre 2017, n. 247–45856 "Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale";

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di proporre al Consiglio Regionale, per le motivazioni espresse in premessa:

- di prorogare il termine per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo regionale previsto al primo trattino del punto 3, del dispositivo della deliberazione di Consiglio Regionale 28 novembre 2017, n. 247–45856 "Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale", di ulteriori centocinquanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine previsto dalla D.C.R. n. 247–45856/2017;
- di attestare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.